

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

La competenza a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta al tribunale del luogo di residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o del luogo dell'esecuzione, (articoli 95 e 1098 della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).

La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) può essere oggetto di ricorso. La competenza a trattare un ricorso avverso una decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta alla Corte d'appello (articolo 96, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La decisione pronunciata in merito al ricorso può essere impugnata mediante un secondo ricorso (articolo 97, paragrafo 1, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile). La competenza per il secondo ricorso spetta all'Alta Corte di cassazione e di giustizia:

Str. Batiștei, nr. 25, sector 2, cod poștal 020934, București

Tel.: 004021-310 39 08, 004021-310 39 09, 004 021-310 39 12.

Sito internet: <http://www.scj.ro>

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 è la seguente:

il tribunale competente è il tribunale che ha emesso la decisione, di solito il tribunale di primo grado ("judecătoria") o il tribunale distrettuale ("tribunal").

A norma dell'articolo 505, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di annullamento va presentata al tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

A norma dell'articolo 510, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di revisione va presentata al tribunale che ha emesso la sentenza definitiva rispetto alla quale si presenta la richiesta di riesame.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, București

cod 050741

tel. 0040372041077

fax: 0040372041079, 0040372041084

e-mail: ddit@just.ro o dreptinternational@just.ro

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'autorità competente in materia di esecuzione è il Tribunale di primo grado ("judecătoria"), del luogo di residenza del debitore o del luogo in cui si procede all'esecuzione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Rumeno.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Il Ministero della giustizia accetta l'uso della lingua inglese e francese, oltre al rumeno, per la comunicazione con le altre autorità centrali nell'Unione europea.

Ultimo aggiornamento: 07/10/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.